

Il Giudice del lavoro ha respinto il ricorso presentato dalla Gilda nei confronti della preside Pisciotta, che ha formato una classe di 30 alunni (di cui uno portatore di handicap) senza consultare ne' il Collegio dei Docenti ne' le RSU, e senza fornire alcuna informazione agli insegnanti.

Prendiamo atto della sentenza del Giudice Menegazzo: non si è trattato di comportamento antisindacale.

E quindi? Rimane il fatto che vi è stata una violazione delle norme sulla composizione delle classi, soprattutto in presenza di handicap. Che non sono state rispettate le procedure previste dal Decreto Ministeriale n. 141 del 1999. Che manca una sentenza sulla legittimità di tale situazione.

Le cose rimarranno così come sono? Quali ricadute avranno sull'attività didattica? Eventuali bocciature potranno essere in futuro impugnate dai genitori degli alunni?

Gilda degli Insegnanti di Venezia

IL GIUDICE DEL LAVORO HA RIGETTATO IL RICORSO
PRESENTATO CONTRO ANGELA PISCIOTTA DAL SINDACATO AUTONOMO GILDA
PER CONTO DEGLI INSEGNANTI DEL "TOMMASEO"

NIENTE CONDOTTA ANTISINDACALE PER LA PRESIDE

NEL MIRINO LA FORMAZIONE DI DUE CLASSI CON PORTATORI DI HANDICAP
TROPPO NUMEROSE RISPETTO AL DETTATO MINISTERIALE

di M.F., Il Gazzettino del 18/12/2003

Non c'è stata alcuna condotta antisindacale negli atti compiuti da Angela Pisciotta, dirigente scolastica del liceo ginnasio "Marco Polo" e del liceo linguistico-pedagogico "Nicolò Tommaseo". Lo ha deciso il giudice del lavoro Anna Menegazzo, ritenendo che non fossero state violate le norme che regolano i rapporti tra dirigente scolastico e corpo insegnante. Il ricorso, presentato dal sindacato Gilda, riguardava la formazione delle classi prime che - a detta del sindacato - sarebbe avvenuta con criteri diversi nelle due scuole. In pratica, mentre al Marco Polo gli iscritti al primo anno erano 55 ed era stata richiesta la formazione di tre classi, al Tommaseo con una sola persona in meno le classi sono state solamente due, una di 30 e una di 24 alunni tra i quali ci sono due portatori di handicap.

Secondo i rappresentanti del sindacato autonomo che ha proposto ricorso, la dirigente avrebbe deciso la formazione di queste classi "anomale" senza consultare il corpo insegnante e, quando questo aveva chiesto spiegazioni, non le avrebbe mai fornite.

Tutto questo, tuttavia, non sarebbe stato sufficiente a configurare la condotta antisindacale così come prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori e consistente essenzialmente in "comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero".

Ciò che è contestato dagli insegnanti del Tommaseo è una cosa differente, ovvero il numero eccessivo di alunni in classi comprendenti anche portatori di handicap. Il Decreto ministeriale numero 141 del 1999 stabilisce infatti che "le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni". In casi eccezionali la stessa norma prevede che il limite possa essere superato, senza tuttavia oltrepassare la soglia massima di 25 alunni per ogni classe "previa valutazione della gravità dell'handicap e delle situazioni soggettive degli alunni interessati".

Il giudice, dopo aver sentito il segretario dell'organizzazione sindacale e la preside all'inizio di dicembre, si era riservata la decisione.